

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 726

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAPPELLI e GUGLIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1992

Modificazioni al regolamento per le migliorie igieniche negli
alberghi approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102

ONOREVOLI SENATORI. - Il regio decreto del 24 maggio 1925, n. 1102, modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437, fissa la dimensione minima per le camere di alberghi o pensioni in mq. 8 per le camere singole e in mq. 14 per le camere doppie. Col 1992 intanto viene a scadere il periodo di classificazione delle strutture alberghiere e i titolari di tali aziende ricettive debbono compilare e trasmettere, alle amministrazioni provinciali, apposito modello con allegata planimetria degli esercizi ed indicazione delle capacità ricettive.

Vale la pena sottolineare che le superfici minime fissate fanno sì che la maggior parte degli esercizi, per lo meno quelli che trovano la loro collocazione in vecchi edifici e nei centri storici delle nostre maggiori città, non risultano in regola con tali disposizioni e quindi con la diretta conseguenza di una perdita percentuale di posti letto molto alta a livello nazionale.

La diretta conseguenza dell'applicazione di tale normativa è la previsione di chiusura per moltissimi esercizi del settore.

In effetti lo scopo e la finalità di questa proposta non è semplicemente quella di

sanare il pregresso, anche in relazione al fatto che moltissimi alberghi o pensioni, nel dotare le loro camere di servizi igienici, hanno presentato, agli organi competenti delle proprie amministrazioni, idonea documentazione tecnica che dai predetti organi è stata debitamente approvata senza che venisse fatto rilevare ai titolari, come sarebbe stato non solo auspicabile ma doveroso, che la conseguente riduzione di metratura avrebbe comportato il problema di una riduzione della capacità ricettiva.

Sottolineato come una normativa analoga emanata dalla Comunità economica europea sia stata già disattesa da stati come la Francia, Germania ed Inghilterra, si ritiene indispensabile che anche il nostro Paese mostri, verso un settore già di per sé in forte regresso, la dovuta attenzione.

Ed è a questo proposito, anche per ottemperare allo spirito del legislatore, che si propone di mantenere in vigore la normativa vigente per le nuove costruzioni e di abbassare invece per gli esercizi esistenti al 31 dicembre 1992 le superfici minime di in metri quadrati 2, consentendo in tal modo il proseguimento di esercizio a tutte quelle attività oggi in pericolo di chiusura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I primi cinque commi dell'articolo 4 del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, approvato con regio decreto del 24 maggio 1925, n. 102, sono sostituiti dai seguenti:

«Negli alberghi e nelle pensioni di nuova costruzione, la superficie minima delle camere ad un letto è fissata in metri quadrati 8 e quella delle camere a due letti in metri quadrati 14.

Negli alberghi e nelle pensioni esistenti al 31 dicembre 1992, la superficie minima della camera da letto è fissata in metri quadrati 6 e quella delle camere da letto in metri quadrati 12.

Le cubature minime sia per le nuove sia per quelle esistenti al 31 dicembre 1992, sono quelle derivanti dal prodotto fra le superfici minime e un'altezza pari a 2,80 metri.

L'altezza utile interna sarà quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene.

Le suindicate dimensioni vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.

Nelle località di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare, per alberghi e pensioni di nuova costruzione, i regolamenti comunali di igiene possono ridurre la cubatura delle camere in relazione a particolari condizioni climatiche, fino al limite minimo di metri cubi 23 e 40, rispettivamente per le camere ad un letto e a due letti. Anche in questo caso l'altezza interna sarà quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene.

Per le camere a più di due letti, la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le came-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti. La consistenza ricettiva degli alberghi e delle pensioni è indicata nella licenza di costruzione, nell'autorizzazione all'abilità nel provvedimento di classificazione e nella licenza di esercizio».